

Informazione per i membri

Il Consiglio federale allenta gradualmente i provvedimenti contro il nuovo coronavirus

Tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica e delle raccomandazioni degli esperti, il Consiglio federale allenta dal prossimo 27 aprile i provvedimenti per proteggere la popolazione dal nuovo coronavirus. Qui di seguito trovate un breve riassunto dei passi rilevanti per il nostro settore.

Con la sua strategia di allentamento, il Consiglio federale persegue diversi obiettivi. Intende innanzitutto continuare a proteggere in via prioritaria la salute della popolazione e in particolare quella delle persone più a rischio. L'allentamento dei provvedimenti sarà accompagnato dall'elaborazione e attuazione di piani di protezione che possono prevedere, a seconda del settore, la raccomandazione o l'obbligo di usare mascherine igieniche. Un altro obiettivo è contenere il più possibile il danno economico. La strategia deve essere attuata in modo unitario su tutto il territorio nazionale tenendo conto dei provvedimenti attuati nei paesi limitrofi.

Nella prima fase, che inizierà il 27 aprile, il Consiglio federale allenterà i provvedimenti per le strutture che prevedono soltanto un numero limitato di contatti diretti, in cui è possibile attuare in modo semplice i piani di protezione e che non generano un forte flusso di persone. Da detta data saranno inoltre levate le restrizioni dell'offerta nei negozi di generi alimentari, che potranno nuovamente vendere anche gli articoli esposti che non rientrano tra i beni di prima necessità.

In una seconda fase, che scatterà l'11 maggio, è prevista la riapertura dei negozi e dei mercati, in particolare dei mercati alimentari. I dettagli di questa terza fase saranno stabiliti nella seduta del 27 maggio.

In una terza fase, di cui il Consiglio federale deciderà i dettagli il 27 maggio, saranno riaperte le strutture per il tempo libero e lo svago come musei, biblioteche, giardini botanici e zoo e sarà allentato il divieto di riunirsi. Deciderà in una delle sue prossime sessioni quando saranno nuovamente possibili grandi eventi o l'apertura di ristoranti e altre strutture di ristorazione, a condizione che il divieto di riunirsi sarà allentato.

Il passaggio da una fase a quella successiva dipenderà dall'evoluzione dell'epidemia e sarà avviato soltanto se non si registrerà un forte aumento dei casi di COVID-19. Tra le singole fasi dovrà trascorrere un tempo sufficiente per monitorare gli effetti dell'allentamento dei provvedimenti. Le regole d'igiene e di distanziamento resteranno d'importanza fondamentale e dovranno essere rispettate anche in futuro.

La graduale ripresa delle attività di determinati fornitori di servizi e imprese deve andare di pari passo con la protezione integrale dei lavoratori particolarmente a rischio. Il Consiglio federale ha perciò precisato la definizione sia di questa categoria di persone sia delle misure di protezione necessarie. Il datore di lavoro è tenuto a permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa gli obblighi lavorativi, se necessario assegnando loro un lavoro alternativo. Qualora fosse indispensabile la loro presenza in sede, il datore di lavoro deve proteggerli adeguando le procedure interne o la loro postazione di lavoro. I lavoratori particolarmente a rischio possono rifiutare un lavoro assegnato loro se considerano troppo elevati i rischi per la propria salute. Se non è possibile farli lavorare da casa o in sede, il datore di lavoro li pone in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio. In questi casi può esigere un certificato medico che attesti l'appartenenza del lavoratore alla categoria delle persone particolarmente a rischio.

Potranno quindi beneficiare dell'indennità di perdita di guadagno ai casi di rigore anche i lavoratori indipendenti che sono colpiti solo indirettamente dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere la pandemia, i quali, pur potendo continuare a lavorare, hanno meno lavoro o non ne hanno più a condizione che il loro reddito annuo dell'attività lucrativa soggetto all'AVS ammonti almeno a 10'000 franchi, ma non superi i 90'000 franchi. Questo diritto nasce retroattivamente a partire dal 17 marzo 2020, e cesserà dopo due mesi, ma al più tardi con la revoca dei provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus. Il diritto all'indennità per perdita di guadagno sarà inoltre esteso ai genitori che devono rimanere a casa per accudire figli con disabilità di età inferiore a 20 anni compiuti.

Disclaimer

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L'Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d'informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.

16 aprile 2020

Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC